



**COMUNE DI GORNO**  
Provincia di Bergamo  
-----

**ORIGINALE**

Codice Ente 10119

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**NR. 7 DEL 14-03-2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **marzo**, alle ore **20:30**, presso il Palazzo Comunale ed in Videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	<b>Presente / Assente</b>
Giampiero Calegari	Presente
Luca Fabrello	Assente
Adriano Samuele Zanotti	Presente
Francesco Zanotti	Presente
Marco Carobbio	Assente
Italo Serturini	Presente
Fabrizio Scolari	Presente
Lucio Furia	Presente
Valter Quistini	Presente
Paolo Abbadini	Assente
Ugo Marelli	Presente

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla adunanza Il Vicesegretario Comunale Dott. Salvatore Alletto, stante l'impedimento del Reggente Dott.ssa Leandra Saia, per compiti istituzionali presso altri Enti, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

---

Il Sindaco, apertasi la trattazione del punto tre iscritto all'ordine del giorno, informa che è intenzione della Pubblica Amministrazione rivedere il valore economico delle aree fabbricabili soggette al tributo, specificando che il contribuente è obbligato al pagamento del reale valore del bene in proprietà.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il prospetto delle aliquote IMU sotto riportato, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno il quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

**DATO ATTO** che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in fase di approvazione;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 13.02.2021 resa immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina generale delle entrate”;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 13.02.2021 resa immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta

Municipale Propria (IMU)”;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU)*”;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l’anno 2022 come segue:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal Comune	aliquota massima che può essere stabilita dal Comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, Legge n. 160/2019)	<u>Aliquota stabilita dal Comune di Gorno per l’anno 2022</u>
Abitazione principale di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	esente			non previsto	esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8 e A/9  *Si applica una detrazione di euro 200,00	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5% *	0	0,6%*	non previsto	0,5%*
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	1,06%
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% <b>(esenti dal 2022)</b>	0	0,25% <b>(esenti dal 2022)</b>	non previsto	<b>esente</b>
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	esente
altri fabbricati  (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	1,06%

aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	1,06%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	esente

**PRESO ATTO CHE** la conferma delle aliquote già determinata per l'anno 2021 è coerente con lo schema di bilancio presentato al Consiglio Comunale;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile servizio interessato;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

### DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2022 come segue:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal Comune	aliquota massima che può essere stabilita dal Comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, Legge n. 160/2019)	<u>Aliquota stabilita dal Comune di Gorno per l'anno 2022</u>
Abitazione principale di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	esente			non previsto	esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze  *Si applica una detrazione di euro 200,00	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5% *	0	0,6%*	non previsto	0,5%*

fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	1,06%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% <b>(esenti dal 2022)</b>	0	0,25% <b>(esenti dal 2022)</b>	non previsto	<b>esente</b>
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	esente
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	1,06%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	1,06%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	esente

- 3) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 4) di dichiarare con successiva e separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, li 23-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Dott. Luca Guerinoni*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, li 23-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
*Dott. Luca Guerinoni*

Fatto, letto e sottoscritto

Sindaco  
Giampiero Calegari

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Salvatore Alletto

---

### ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì 14-03-2022

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Salvatore Alletto

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà consecutivamente fino al 15-04-2022.

Gorno, lì 31-03-2022

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Salvatore Alletto

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì 11-04-2022

Il Vicesegretario Comunale  
Dott. Salvatore Alletto